

## Legge Regionale 11 Aprile 1997, n° 9

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

<b>Titolo</b>	Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.
<b>Oggetto</b>	Demanio - Tratturi - Tutela valorizzazione e gestione - Disciplina
<b>Bollettino</b>	Bollettino Ufficiale n° 08 del 16/04/97
<b>Catalogazione</b>	08.Demanio e patrimonio, beni di uso civico 38.Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, impatto ambientale
<b>Modifiche</b>	Modificato art. 7 dalla legge n. 17/2003 art. 1 Modificato art. 13 dalla legge n. 17/2003 art. 2 Modificato art. 4 dalla legge n. 2/2021 art. 4 Modificato art. 7 dalla legge n. 2/2021 art. 4 Modificato art. 5 dalla legge n. 7/2022 art. 6 Modificato art. 6 dalla legge n. 7/2022 art. 6 Modificato art. 7 dalla legge n. 7/2022 art. 6 Modificato art. 8 dalla legge n. 7/2022 art. 6 Modificato art. 10 dalla legge n. 7/2022 art. 6 Modificato art. 13 dalla legge n. 7/2022 art. 6

### Art. 1: DEMANIO TRATTURI REGIONALE

1. I tratturi, tratturelli, bracci e riposi siti nell'ambito del territorio della Regione Molise, in quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, costituiscono parte del Demanio Regionale.

### Art. 2: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO TRATTURALE

1. Le funzioni amministrative concernenti il demanio Regionale e la gestione di esso sono esercitate dalla Regione.

### Art. 3: RICOGNIZIONE E REINTEGRA DEL SUOLO TRATTURALE

1. La Regione provvede, sulla base di titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, all'accertamento, alla ricognizione della consistenza ed alla conseguente reintegra del suolo tratturale, allo scopo di procedere alla sua definitiva destinazione.

### Art. 4: TRATTURI DA CONSERVARE AL DEMANIO REGIONALE

1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato © Parco dei tratturi del Molise.
2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
3. La Giunta Regionale provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali costituenti il <<Parco dei tratturi del Molise >>, così come sopra definito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

### Art. 5: OPERE DI INTERESSE PUBBLICO INSISTENTI SUL DEMANIO REGIONALE

1. I suoli tratturali, su cui già insistono opere pubbliche, o comunque di pubblico interesse, vengono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici e territoriali, salvaguardando la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.
2. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di cui al precedente articolo sono a carico degli Enti a cui verranno trasferiti i suoli.

### Art. 6: TRATTURI DA SCLASSIFICARE ED ALIENARE

1. La Giunta Regionale sentiti i Comuni interessati, provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione e vendita.
2. Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, 1a Regione elabora il piano di alienazione dei propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Il piano dovrà contenere:
  - a) l'elenco degli acquirenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;
  - b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli nudi al momento della compilazione del piano;
  - c) una relazione generale.
4. I possessori dei terreni tratturali che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

### Art. 7: PIANO DI ALIENAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 6 interessati all'acquisto dei terreni tratturali, potranno presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.
2. Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, 1a Regione elabora il piano di alienazione dei propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Il piano dovrà contenere:
  - a) l'elenco degli acquirenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;
  - b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli nudi al momento della compilazione del piano;
  - c) una relazione generale.
4. I possessori dei terreni tratturali che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

### Art. 8: PIANO DI VALORIZZAZIONE DEI TRATTURI

1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane interessate nonché le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, provvede all'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il <<Parco dei tratturi>> che potrà collegarsi con altri piani similari.
2. Il piano di valorizzazione dei tratturi verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.
3. Il piano prevederà le destinazioni, le modalità e gli organi di gestione dei suoli tratturali ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

### Art. 9: INTESE INTERREGIONALI

1. La Regione Molise, ai sensi degli articoli 8 e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove intese con le altre Regioni interessate, al fine di giungere

all'adozione di un piano interregionale di valorizzazione dei tratturi, mediante un coordinamento delle rispettive strutture.

#### Art. 10: VIGILANZA E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei fondi tratturali nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte e delle servitù riconosciute.
2. Le repressioni degli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandate alla struttura regionale competente al contenzioso, alla quale i Comuni inoltreranno i relativi rapporti.

#### Art. 11: FONDO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO TRATTURALE

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con i proventi derivanti dalle entrate annuali per le concessioni e vendite e con altri fondi Comunitari, Nazionali e Regionali.

#### Art. 12: NORMA FINANZIARIA

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa del bilancio 1997.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

#### Art. 13: NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere rilasciati rinnovi e nuove concessioni di suoli tratturali solo se conformi alle previsioni dell'elenco formulato ai sensi dell'art. 4 ed al Piano di cui all'art. 8.
  2. Per il raggiungimento di fondi interclusi può essere autorizzato il passaggio e transito gratuitamente, purché non comporti modifiche alcune alla situazione dei luoghi.
  3. Le concessioni di suoli tratturali preesistenti all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi legittime, anche se scadute.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.